

Allegato A (bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2348 del 29 dicembre 2008)

Modalità e criteri per la concessione alle imprese artigiane di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della L.R. 3/1999

1. FINALITA'

Con il presente bando la Regione intende sostenere - tramite l'agevolazione dell'accesso al credito - gli investimenti innovativi delle imprese artigiane dell'Emilia-Romagna al fine di valorizzarne la produzione di beni e di servizi nonché promuoverne la crescita e lo sviluppo competitivo.

2. CHI PUO' FARE DOMANDA

Possono presentare la domanda di contributo in conto interessi o in conto canoni le imprese artigiane, anche di nuova costituzione, di produzione e di servizio - costituite anche in forma cooperativa o consortile - iscritte nell'Albo di cui all'art. 5 o nella sua separata sezione di cui all'art. 6 della Legge 443/85.

DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA DI PRODUZIONE

L'individuazione di impresa artigiana di produzione è desumibile dall'apposito codice riportato nella visura dell'Albo delle imprese artigiane (codice di attività da 01 a 45.50 della classificazione Istat delle categorie economiche - ATECO 2002).

Di norma sono definite imprese artigiane di produzione quelle che presentano le seguenti caratteristiche:

- Producono e trasformano beni materiali;
- Il prodotto è suscettibile di essere successivamente commercializzato e l'attività non viene svolta su specifica ordinazione da parte di un singolo consumatore.

DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA DI SERVIZIO

L'individuazione di impresa artigiana di servizio è desumibile dall'apposito codice riportato nella visura dell'Albo delle imprese artigiane (codice di attività da 50 a 99.00 della classificazione Istat delle categorie economiche - ATECO 2002)

Di norma sono definite imprese artigiane di servizio quelle che presentano le seguenti caratteristiche:

- Producono beni immateriali;
- Producono o trasformano beni materiali non durevoli e semi-durevoli su specifica ordinazione di un singolo consumatore;

Le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna;
- essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna (in caso di finanziamenti bancari o di contratti di

locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato) o alle banche o alle società di leasing (in caso di finanziamenti bancari o di contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale);

- essere regolarmente iscritte nell'Albo di cui all'art. 5 o nella sua separata sezione di cui all'art. 6 della Legge 443/85 entro la data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o società di leasing;
- essere attive, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o società di leasing;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente.

Le imprese, inoltre, non devono appartenere alle categorie economiche Istat non ammissibili indicate nell'**Allegato 4** al presente bando. A tale riguardo si farà riferimento al codice Istat riguardante l'attività per l'esercizio della quale sono utilizzati i beni oggetto della richiesta di contributo, rilevato dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Tale codice Istat non deve essere compreso nei settori esclusi.

3. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Il contributo previsto nel presente bando consiste nell'abbattimento del tasso di interesse praticato dalle banche o dalle società di leasing - nelle misure stabilite nelle convenzioni sottoscritte con la Regione - a fronte:

- a) di un finanziamento bancario o della sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna, istituito con delibera di Giunta regionale n. 204/2005 e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Programma Triennale per le Attività Produttive vigente;

oppure

- b) di un finanziamento bancario o della sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale.

In ambedue i casi il suddetto abbattimento viene praticato - con riferimento al tasso ufficiale di riferimento - nelle misure percentuali indicate al successivo paragrafo 14.

4. REGIME DI AIUTO

Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore "de minimis" entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

In particolare l'importo complessivo dell'aiuto previsto dal presente bando non può superare:

- € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing e i due esercizi finanziari precedenti);
- € 100.000,0, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2002 rientrante nel gruppo 60.2 "Altri trasporti terrestri";

I predetti massimali corrispondono all'importo totale concedibile nell'ambito di tre esercizi finanziari a una singola impresa nell'ambito di tutte le misure di aiuto coperte dalla regola *de minimis*.

Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare, nel modulo di domanda, i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing e nei due esercizi finanziari precedenti (si deve considerare esclusivamente la data di concessione dei contributi e non altre date - es. data di liquidazione materiale delle agevolazioni).

Il legale rappresentante dell'impresa deve inoltre dichiarare, nel modulo di domanda, i contributi pubblici "de minimis" per i quali è stata presentata richiesta in data antecedente alla presentazione della domanda di cui al presente bando e in merito ai quali non è stato ancora adottato un provvedimento di concessione da parte dell'Ente erogante.

In caso di domande di contributo relative a contratti di finanziamento bancario o di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna, si precisa che:

- tra i contributi pubblici "de minimis" già ottenuti dall'impresa artigiana, sarà conteggiato dalla Regione anche l'importo in ESL (equivalente sovvenzione lordo) corrispondente alla forma di garanzia prestata dal suddetto Fondo regionale;
- Unifidi Emilia Romagna provvede direttamente al calcolo del predetto importo in ESL e all'indicazione dell'importo stesso nel modulo di domanda di cui all'Allegato 1 al presente bando.

N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno, dalla data di entrata in vigore della stessa, i nuovi massimali di aiuto in essa previsti.

5. OPERAZIONI AMMISSIBILI E PREMMORTAMENTO

Sono ammissibili, ai fini della concessione del contributo di cui al presente bando, i finanziamenti bancari e le locazioni finanziarie stipulate da istituti di credito o società di leasing convenzionati con la Regione e finalizzati a sostenere gli investimenti e le spese di cui al successivo paragrafo 6.

Le operazioni di finanziamento bancario e di locazione finanziaria sono stipulate applicando tassi di interesse i cui parametri sono liberamente concordati tra le parti e i cui spread sono definiti nelle convenzioni stipulate tra le banche, le società di leasing e la Regione.

Le operazioni di finanziamento bancario possono prevedere un periodo di preammortamento. Dalla fine del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

Le operazioni di locazione finanziaria possono prevedere un periodo di prelocazione. Dalla fine del periodo di prelocazione inizia l'ammortamento del finanziamento.

6. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Gli investimenti realizzabili ai fini della concessione del contributo previsto nel presente bando sono quelli già previsti dalla Legge Regionale n. 20/1994 e dalle Leggi nazionali n. 949/1952, n. 598/1994 e n. 1329/1965 - se compatibili con le spese previste nel presente bando.

I beni oggetto dell'investimento devono essere utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità locale situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità locale, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità produttiva o della Regione:

- le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva;
- i macchinari installati e gli stampi collocati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.

In relazione agli investimenti previsti dal presente bando sono ammissibili al relativo contributo le spese sostenute per:

- a) l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria (locazione finanziaria immobiliare), la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di immobili posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa (esclusi terreni e aree esterne ai fabbricati nonché spese sostenute per lavori di qualsiasi tipo effettuati all'esterno dei fabbricati medesimi);
- b) l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature e veicoli nuovi di fabbrica;
- c) l'acquisizione di commesse e/o appalti comunitari e nazionali;
- d) la costruzione e/o acquisizione di stampi.

Le spese ammissibili e documentabili ai fini della concessione del contributo sono quelle sostenute nell'arco temporale compreso tra i due mesi antecedenti la data di apertura del bando ed entro 24 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato) o alla banca o società di leasing (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale).

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria deve essere mantenuta per un periodo corrispondente alla durata dell'agevolazione, pena la revoca del contributo.

Le specifiche e i chiarimenti in merito agli investimenti e alle spese ammissibili a contributo sono contenuti nell'**Allegato 5** al presente bando. Ulteriori chiarimenti, qualora si rendesse necessario, saranno pubblicati sul sito internet della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: www.ermesimprese.it.

7. IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLABILE

L'importo massimo agevolabile del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria - qualunque sia l'ammontare contrattato con la banca o la società di leasing e anche qualora il progetto presentato dall'impresa preveda più tipologie di spesa ammissibili - è stabilito nella misura non superiore ad € 1.000.000,00.

Per le operazioni di locazione finanziaria tale importo è ricavato diminuendo dal valore del bene (al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese) il prezzo convenuto dalle parti per il trasferimento della proprietà del bene stesso al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può superare € 1.000.000,00.

Per quanto riguarda l'acquisizione di commesse e/o appalti di rilevanza nazionale e/o comunitaria, tale importo è stabilito nella misura non superiore ad € 150.000,00.

I predetti massimali sono riferiti ad ogni periodo di apertura del bando.

Pertanto, a titolo di esempio, nel corso di ogni periodo di apertura del bando, una singola impresa artigiana potrà:

- presentare una sola domanda di contributo per un importo di spesa non superiore ad € 1.000.000,00 (€ 150.000,00 in caso di commesse e/o appalti);

oppure

- presentare più domande di contributo per un importo di spesa complessivo di tutte le domande non superiore ad € 1.000.000,00 (€ 150.000,00 in caso di commesse e/o appalti).

Sono escluse le domande di contributo riguardanti:

- operazioni di finanziamento bancario di importo inferiore ad € 20.000,00 o di locazione finanziaria di beni il cui valore (al netto di imposte, tasse, oneri accessori, spese e quota di riscatto) sia inferiore ad € 20.000,00, iva esclusa;
- investimenti di importo ammissibile inferiore ad € 20.000,00, iva esclusa.

Nei casi in cui il finanziamento bancario sia erogato in più soluzioni (a stato di avanzamento lavori) per esigenze legate alla natura dell'investimento o a necessità finanziarie dell'impresa, si precisa che:

- i dati da riportare negli allegati 1 e 2 al bando, relativi al contratto di finanziamento bancario, dovranno riferirsi all'intero importo previsto nel contratto di finanziamento bancario stipulato con l'impresa anche se non ancora interamente erogato;
- l'ammontare presunto complessivo del contributo da indicare negli allegati 1 e 2 al bando è calcolato sull'importo complessivo del finanziamento bancario, esclusi i periodi di preammortamento;
- il contributo in conto interessi decorre dalla data della prima rata di ammortamento immediatamente successiva all'erogazione totale del finanziamento bancario.

8. CONDIZIONI NECESSARIE PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO

a) **Nel caso di finanziamenti bancari o di contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna**, per la concessione del contributo in conto interessi o conto canoni è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'impresa deve avere stipulato - almeno nella forma di preliminare e nel periodo compreso nei due mesi antecedenti la data di apertura del bando e prima della data di ricezione della domanda da parte della Regione, attestata dal numero di protocollo ad essa attribuita - un contratto di finanziamento bancario o di locazione finanziaria con una delle banche o delle società di leasing convenzionate con la Regione;

- l'impresa - prima della data di ricezione della domanda da parte della Regione, attestata dal numero di protocollo ad essa attribuita - deve avere beneficiato, a fronte del finanziamento bancario o della locazione finanziaria, di una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna;
- il finanziamento o la locazione finanziaria nonché la forma di garanzia fornita dal suddetto Fondo regionale devono essere concesse all'impresa artigiana per la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 6;
- le spese di cui al precedente paragrafo 6 devono - entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna - essere state sostenute ed essere debitamente quietanzate. L'effettiva realizzazione delle spese dovrà essere dichiarata dall'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

b) **Nel caso di finanziamenti bancari o di contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale**, per la concessione del contributo in conto interessi è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'impresa deve avere stipulato - almeno nella forma di preliminare e nel periodo compreso nei due mesi antecedenti la data di apertura del bando e prima della data di ricezione della domanda da parte della Regione, attestata dal numero di protocollo ad essa attribuita - un contratto di finanziamento bancario o di locazione finanziaria con una delle banche o delle società di leasing convenzionate con la Regione;
- il finanziamento o la locazione finanziaria devono essere concesse all'impresa artigiana per la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 6;
- le spese di cui al precedente paragrafo 6 devono - entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo alla banca o alla società di leasing - essere state sostenute ed essere debitamente quietanzate. La effettiva realizzazione delle spese dovrà essere dichiarata dall'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

9. COME, DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO E CASI DI INAMMISSIBILITA'

COME

La domanda di contributo in conto interessi o in conto canoni dev'essere compilata dall'impresa artigiana utilizzando - pena la non ammissibilità della stessa - esclusivamente lo schema indicato nell'**Allegato 1** (da utilizzare nell'ipotesi di finanziamenti bancari e contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna) o nell'**Allegato 2** (da utilizzare nell'ipotesi di finanziamenti bancari e contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto fondo Fondo

regionale) al presente bando, reperibili presso il sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: www.ermesimprese.it.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **fotocopia della carta di identità o del passaporto** (non scaduti) del legale rappresentante dell'impresa;
- b) **certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi.** E' considerata valida la visura camerale ottenuta tramite collegamento telematico con il registro imprese presso la CCIAA competente per territorio. Il predetto certificato dovrà, tra l'altro, indicare l'iscrizione dell'impresa nell'albo provinciale degli artigiani, l'indirizzo dell'unità locale oggetto dell'investimento nonché il codice istat riguardante l'attività per l'esercizio della quale sono utilizzati i beni oggetto della richiesta di contributo;
- c) **il prospetto compilato di cui all'Allegato 8 al bando**, contenente i dati statistici dell'impresa richiedente il contributo.

DOVE

La predetta domanda - sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 - costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alle notizie in essa contenute e dovrà essere presentata:

- a) **in caso di finanziamento bancario o di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato**, ad Unifidi Emilia Romagna al seguente recapito:

Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l.
Via San Felice, 6
40122 - Bologna

Solo in caso di controgaranzia, la domanda dovrà essere presentata ad Unifidi Emilia Romagna per il tramite dei consorzi fidi o delle cooperative artigiane di garanzia non aderenti ad Unifidi, presso cui viene richiesta la garanzia diretta.

- b) **in caso di finanziamento bancario o di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale**, alla banca o alla società di leasing - convenzionata con la Regione - presso la quale è richiesto il finanziamento bancario o la locazione finanziaria.

N.B Le domande non dovranno essere mai presentate materialmente dall'impresa alla Regione. A quest'ultima le domande saranno inoltrate successivamente, a seconda dei casi, da parte di Unifidi

Emilia Romagna oppure dalle banche o dalle società di leasing che hanno ricevuto la domanda.

L'elenco delle banche e delle società di leasing convenzionate con la Regione è pubblicato sul sito internet regionale all'indirizzo www.ermesimprese.it.

QUANDO

Il **termine iniziale** a partire dal quale è possibile presentare le domande di contributo ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing convenzionate è fissato al 2 gennaio di ogni anno.

Il **termine finale** per la presentazione delle domande di contributo ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing convenzionate è fissato al 30 giugno di ogni anno.

Qualora il termine iniziale o il termine finale cadano in un giorno non lavorativo, essi sono automaticamente posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

I predetti termini sono da considerare perentori. Le domande presentate ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing prima del termine iniziale o dopo il termine finale saranno respinte.

In ogni caso il Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, con proprio comunicato debitamente motivato, può stabilire termini iniziali e/o finali diversi da quelli precedentemente indicati per la presentazione delle domande di contributo ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing convenzionate.

Tale comunicato dev'essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché sul sito internet regionale www.ermesimprese.it. Il comunicato stesso dev'essere inoltre trasmesso ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche e alle società di leasing convenzionate.

CASI DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Non saranno ammesse le domande:

- in caso di utilizzo di una modulistica difforme da quella previste negli Allegati 1 e 2, al presente bando;
- in caso di domanda priva della firma del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
- in caso di mancanza di informazioni o documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
- in caso di imprese che hanno già ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, contributi pubblici a titolo de minimis pari ai massimali indicati al precedente paragrafo 4 o, nel caso di entrata in vigore di una nuova normativa in materia di aiuti de minimis, pari al massimale indicato nella normativa medesima;
- nel caso in cui gli investimenti previsti non siano conformi a quelli previsti nel paragrafo 6 del presente bando;

- che riguardano operazioni con spread superiore ai limiti massimi previsti dal presente bando e dalle convenzioni stipulate con la Regione;
- che non rispettano taluna delle prescrizioni e condizioni previste dal presente bando e dai suoi allegati;
- presentate da soggetti non aventi le caratteristiche e i requisiti previsti nel presente bando per la concessione del contributo;
- negli altri casi previsti nel presente bando.

10. COME E QUANDO SARANNO ESAMINATE LE DOMANDE

Unifidi Emilia Romagna, la banca o la società di leasing convenzionate con la Regione, all'atto di ricezione della domanda attribuiscono alla stessa la data di arrivo e il relativo numero di protocollo.

Unifidi Emilia Romagna, la banca o la società di leasing presso cui è stata presentata la domanda trasmettono alla Regione, nel periodo ricompreso nei primi 10 giorni del mese successivo al trimestre decorrente dal mese di presentazione della domanda* stessa:

a) **In caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna:** tutte le domande in originale (con l'indicazione della data di arrivo e del numero di protocollo ad esse attribuito) - che devono essere compilate da Unifidi Emilia Romagna negli spazi riservati nella modulistica - con riferimento alle quali sussiste un contratto di finanziamento bancario o di locazione finanziaria con una delle banche o delle società di leasing convenzionate con la Regione e con riferimento alle quali è stata deliberata una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato istituito ai sensi del Programma Triennale per lo Sviluppo delle Attività Produttive vigente;

b) **in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale:** tutte le domande in originale (con l'indicazione della data di arrivo e del numero di protocollo ad esse attribuito) - che devono essere compilate dalla banca o dalla società di leasing negli spazi a loro riservati nella modulistica - con riferimento alle quali sussiste un contratto di finanziamento bancario o di locazione finanziaria stipulato con una delle banche o delle società di leasing convenzionate con la Regione.

All'atto della ricezione delle domande, la Regione applica ad ognuna un proprio numero di protocollo in ordine progressivo, tenendo conto della data di arrivo e del numero di protocollo ad esse attribuite da Unifidi Emilia Romagna, dalle banche o dalle società di leasing.

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle domande alla Regione da parte di Unifidi Emilia Romagna, delle banche o società di leasing convenzionate - che dovrà avvenire nel periodo ricompreso nei primi 10 giorni del mese successivo al trimestre decorrente dal mese di presentazione della domanda* - si

chiarisce che:

1. Unifidi Emilia Romagna, le banche o le società di leasing dovranno redigere una lettera di accompagnamento alla quale dovrà essere allegato l'elenco delle domande trasmesse, con l'indicazione della data di arrivo e del numero di protocollo ad esse attribuito; in tale lettera dovrà essere indicato anche il nominativo del referente che segue le domande trasmesse.
2. La Regione, all'atto di ricezione della suddetta lettera di trasmissione e relativi elenchi, appone il timbro con la data di arrivo.
3. Secondo il meccanismo sopra descritto, la protocollazione in entrata di ogni singola domanda di contributo verrà effettuata dalla Regione tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo assegnato da Unifidi Emilia Romagna, dalle banche o società di leasing.
4. Le lettere di trasmissione, l'elenco allegato e le domande dovranno essere trasmesse al seguente recapito della Regione:

Regione Emilia-Romagna
Servizio Politiche Industriali
Viale Aldo Moro, 44
40127 Bologna

*N.B. Le domande dovranno essere presentate alla Regione nei primi 10 giorni del mese successivo al trimestre decorrente dal mese di presentazione della domanda. (ES: le domande presentate ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing nel mese di marzo, dovranno essere trasmesse alla Regione nel periodo 1-10 luglio dello stesso anno).

Le modalità di trasmissione potranno consistere:

- nell'invio della domanda tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento; in tale caso, ai fini della regolarità di presentazione della domanda, farà fede la data di spedizione apposta sul plico da parte dell'ufficio postale incaricato della spedizione;
- nella trasmissione della domanda tramite corriere; in tale caso, ai fini della regolarità di presentazione della domanda, farà fede la data di spedizione apposta sul plico da parte del corriere incaricato della spedizione;
- nella presentazione a mano della domanda; in tale caso, ai fini della regolarità di presentazione della domanda, farà fede il timbro apposto dalla Regione contenente la data di ricevimento della stessa.

Le domande di contributo con data di spedizione o di consegna a mano non ricomprese nel sopracitato arco temporale (dall'1 al 10 di ogni mese), saranno ritenute irricevibili e restituite al mittente.

Saranno altresì ritenute irricevibili e restituite al mittente le domande di contributo trasmesse alla Regione in anticipo rispetto al termine precedentemente indicato (i primi 10 giorni del mese successivo al trimestre decorrente dal mese di presentazione della domanda ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o società di leasing).

L'ultimo periodo utile per la trasmissione alla Regione delle domande di contributo da parte di Unifidi Emilia Romagna, delle banche o società di leasing, va individuato in base all'ultimo mese di apertura del bando (Es. considerando giugno l'ultimo mese valido per la presentazione delle domande di contributo ad

Unifidi Emilia Romagna, alle banche o società di leasing, ne consegue che l'ultima finestra utile per la trasmissione alla Regione da parte di Unifidi Emilia Romagna, delle banche o società di leasing delle predette domande coincide con il periodo 1-10 ottobre dello stesso anno - le domande di contributo trasmesse alla Regione dopo tale periodo, saranno ritenute irricevibili e restituite definitivamente al mittente).

COMITATO AGEVOLAZIONI

Per l'istruttoria delle domande di contributo presentate e trasmesse alla Regione secondo le modalità definite nel presente paragrafo, viene costituito, con atto del Direttore Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo, un **Comitato agevolazioni**, che ha il compito di:

- valutare la completezza, i contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta dai richiedenti nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento e dal presente bando;
- verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento e dal presente bando;
- verificare la corrispondenza degli investimenti e delle spese previste nella domanda agli investimenti e spese ammissibili previste nel paragrafo 6 del presente bando;
- verificare la sussistenza o meno delle priorità previste nel paragrafo 14 del presente bando.
- elaborare orientamenti interpretativi relativi alle procedure previste nel presente bando che saranno resi noti tramite la loro pubblicazione sul sito internet www.ermesimprese.it della Regione.

Il Comitato agevolazioni si riunisce periodicamente secondo le modalità definite nel presente paragrafo.

L'esame delle domande viene svolto dal Comitato secondo l'ordine di protocollo attribuito dalla Regione alle stesse. Il quorum necessario per la validità legale delle deliberazioni assunte dal Comitato è rappresentato dalla presenza di almeno 3 componenti.

Il Comitato agevolazioni è composto:

- da 3 rappresentanti della Regione;
- da 1 rappresentante di Unifidi Emilia Romagna;
- da 1 rappresentante delle banche e delle società di leasing.

Ai fini dell'istruttoria delle domande il suddetto Comitato potrà avvalersi del contributo di esperti, anche indicati dalle organizzazioni artigiane di categoria più rappresentative nell'ambito del territorio regionale, i quali potranno intervenire alle sedute del Comitato in qualità di uditori e senza diritto di voto.

Alle sedute del suddetto Comitato potranno partecipare, per esprimere chiarimenti e senza diritto di voto,

anche altri rappresentanti delle banche o delle società di leasing che hanno erogato il finanziamento o sottoscritto il contratto di locazione finanziaria.

Durante la riunione del Comitato vengono esaminate tutte le domande pervenute in Regione in ogni singolo mese. Qualora, per l'elevato numero di domande o per il sorgere della necessità di acquisire dall'impresa, da Unifidi Emilia Romagna, dalla banca o società di leasing ulteriore documentazione e/o chiarimenti oppure per altra causa debitamente motivata, non sia possibile esaminare tutte le domande, le domande stesse saranno esaminate nel primo Comitato utile successivo.

Al termine dell'istruttoria delle domande il suddetto Comitato Agevolazioni:

- prende atto dell'ammontare complessivo dei contributi concedibili in relazione alle domande dichiarate ammissibili nei precedenti comitati;
- verifica lo stato degli importi deliberati nelle precedenti riunioni e individua, conseguentemente, l'ammontare di risorse finanziarie disponibili in relazione alle domande esaminate;
- redige - a cura di un segretario indicato anche nella persona di un collaboratore regionale non facente parte del Comitato stesso - un verbale contenente:
 - un elenco delle domande dichiarate non ammissibili a contributo, con l'indicazione delle motivazioni di tale inammissibilità;
 - un elenco delle domande dichiarate ammissibili a contributo, con l'indicazione del relativo numero di protocollo regionale, della ragione sociale dell'impresa beneficiaria, della ragione sociale della banca o della società di leasing che ha erogato il finanziamento bancario o con cui è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria, dell'importo del finanziamento agevolabile, dei requisiti di priorità fissati nel presente bando, dell'ammontare del contributo concedibile nonché, in caso di investimenti già realizzati e rendicontati, dell'importo del contributo finale da liquidare;

La dichiarazione di ammissibilità è condizione necessaria ai fini della effettiva concessione e liquidazione del contributo che avverrà a seguito della effettiva realizzazione e rendicontazione dell'investimento e delle spese previste nella domanda.

In caso di esito positivo vengono prioritariamente dichiarate ammissibili le domande i cui finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria sono assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna. Successivamente vengono dichiarate ammissibili le domande i cui finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria non sono assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale.

11. TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE RELATIVE SPESE. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA MODULISTICA

TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO E DELLE RELATIVE SPESE

Gli investimenti e le relative spese devono essere effettivamente sostenute dall'impresa entro e non oltre **24 mesi** decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato) o alla banca o società di leasing (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale).

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MODULISTICA RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Una volta realizzati gli investimenti l'impresa deve presentare a seconda dei casi ad Unifidi Emilia Romagna, alla banca o alla società di leasing convenzionata con la Regione e presso la quale ha depositato la domanda, la rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute.

La rendicontazione finanziaria delle spese sostenute potrà essere presentata dall'impresa:

- **in data posteriore a quella di presentazione della domanda di contributo** ed entro **90 giorni** dalla conclusione degli investimenti medesimi, qualora gli investimenti vengano effettuati in un momento successivo a quello della stipula del contratto di finanziamento bancario o del contratto di locazione finanziaria; in tale caso Unifidi Emilia Romagna, la banca o la società di leasing, a seconda dei casi, trasmettono la suddetta rendicontazione alla Regione entro **90 giorni** dal ricevimento della stessa;
- **contestualmente e unitamente alla presentazione della domanda di contributo**, nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo abbia ottenuto un finanziamento bancario o abbia stipulato un contratto di locazione finanziaria per coprire investimenti e spese già realizzati prima della trasmissione della domanda alla Regione; in tale caso Unifidi Emilia Romagna, la banca o la società di leasing, a seconda dei casi, allegano la suddetta rendicontazione alla domanda da trasmettere alla Regione con le modalità stabilite nel presente bando.

La suddetta rendicontazione deve essere presentata utilizzando la modulistica prevista negli Allegati 3, 3/A, 3/B, 3/C, 3/D, 3/E, 3/F, - e relativi elenchi - al presente bando.

Alla documentazione di rendicontazione dovranno essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- a) **fotocopia della carta di identità o del passaporto** (non scaduti) del legale rappresentante dell'impresa;
- b) **certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi**. E' considerata valida la visura camerale ottenuta tramite collegamento telematico con il registro imprese presso la CCIAA competente per territorio. Il predetto certificato dovrà, tra l'altro,

indicare l'iscrizione dell'impresa nell'albo provinciale degli artigiani, l'indirizzo dell'unità locale oggetto dell'investimento nonché il codice istat riguardante l'attività per l'esercizio della quale sono utilizzati i beni oggetto della richiesta di contributo.

12. COME SARA' CALCOLATO IL CONTRIBUTO

Il contributo in conto interessi o in conto canoni previsto nel presente bando è determinato, sull'importo del finanziamento bancario o della locazione finanziaria ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, calcolati al tasso di riferimento di cui al successivo paragrafo 14.

Il contributo in conto interessi o in conto canoni è calcolato come differenza delle rate interessi di due piani di ammortamento sviluppati per l'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, per la durata consentita, uno al tasso di finanziamento e uno al tasso agevolato come determinato nel seguente paragrafo 14. Il contributo, calcolato applicando le modalità 360/360, è attualizzato al tasso ufficiale di riferimento.

All'atto di ricevimento della domanda Unifidi Emilia Romagna, la banca o la società di leasing effettuano, utilizzando il modello di calcolo messo a disposizione della Regione sul sito internet www.ermesimprese.it, il calcolo del contributo richiesto dall'impresa e lo indicano nella parte della modulistica ad essi riservata.

Nell'ipotesi in cui la documentazione relativa alla rendicontazione finanziaria delle spese sostenute sia presentata, da parte dell'impresa, in un momento successivo a quello di presentazione della domanda, Unifidi Emilia Romagna, la banca o la società di leasing ricalcolano, utilizzando il modello di calcolo messo a disposizione dalla Regione sul sito internet www.ermesimprese.it, l'ammontare del contributo sulla base delle risultanze della suddetta documentazione.

Nel caso in cui, a completamento dell'investimento dovesse essere documentata una spesa sostenuta inferiore a quella originariamente preventivata, il relativo contributo sarà necessariamente adeguato e ridotto.

Nel caso in cui, a completamento dell'investimento dovesse essere documentata una spesa sostenuta superiore a quella originariamente preventivata o per qualunque altro motivo, il relativo contributo ricalcolato non potrà in ogni caso superare l'importo precedentemente deliberato dal competente Comitato agevolazioni.

13. DURATA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di finanziamento bancario o di locazione finanziaria concordata con le banche o con le società di leasing, il contributo in conto interessi o in conto canoni di

cui al presente bando è riconosciuto per la durata massima di **5 anni** per tutte le tipologie di investimento.

Dalla durata massima di riconoscimento del contributo in conto interessi o in conto canoni sono esclusi eventuali periodi di preammortamento o di prelocazione.

14. MISURA DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Nei confronti delle imprese che hanno effettuato gli investimenti previsti nel paragrafo 6 del presente bando il contributo concesso, in via anticipata e attualizzata, consiste nell'abbattimento del tasso di interesse praticato dalle banche o dalle società di leasing - nelle misure stabilite nelle convenzioni sottoscritte con la Regione - corrispondente al **60%** del tasso ufficiale di riferimento*;

Il suddetto abbattimento verrà effettuato nella misura corrispondente all'**80%** del tasso ufficiale di riferimento* nel caso in cui l'impresa che effettua gli investimenti sia:

- una impresa femminile (secondo la definizione di cui alla Legge 215/92 - vedi ALLEGATO 6 al presente bando);
- una impresa giovanile (secondo la definizione di cui alla Legge 44/86 - vedi ALLEGATO 7 al presente bando);

Il suddetto abbattimento verrà effettuato nella misura corrispondente al **100%** del tasso ufficiale di riferimento* nel caso in cui l'impresa che effettua gli investimenti sia una nuova impresa (ai sensi del presente bando si considerano nuove imprese quelle che, al momento della presentazione della domanda di contributo presso Unifidi Emilia Romagna, le banche o le società di leasing, risultano iscritte nel registro delle imprese presso la CCAA da non più di 6 mesi).

*La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata, ai sensi del D.Lgs. 123/98, con Decreto del Ministro delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

Detta misura del tasso di riferimento è resa pubblica sul seguente sito internet: http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html.

NB. La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario de minimis.

15. DECORRENZA DEL CONTRIBUTO

Il **contributo in conto interessi** decorre dalla data di erogazione totale del finanziamento bancario a condizione che l'investimento dichiarato nella domanda sia destinato ai fini aziendali.

In particolare il contributo in conto interessi decorre dalla data della prima rata di ammortamento immediatamente successiva alla erogazione totale del finanziamento medesimo.

Nel caso in cui il finanziamento, per esigenze legate alla natura dell'investimento o a necessità finanziarie dell'impresa, venga erogato in più soluzioni a stato di avanzamento lavori, dalla data della prima rata di ammortamento immediatamente successiva alla erogazione totale del finanziamento medesimo.

Il contributo in conto canoni decorre dalla data del primo canone periodico di importo costante, al netto dell'anticipo e della quota di riscatto. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene risultante dal verbale di consegna o consistenza del bene.

16. QUANDO E COME SARA' PAGATO IL CONTRIBUTO

La Regione, sulla base dei verbali redatti dal Comitato Agevolazioni provvede alla concessione del contributo a favore delle domande in relazione alle quali il Comitato ha proposto tale concessione e ad impegnare la relativa somma.

La liquidazione del contributo sarà effettuata ai soggetti beneficiari per il tramite delle banche o delle società di leasing convenzionate con la Regione. A tale fine la Regione liquida a queste ultime i contributi spettanti alle imprese artigiane beneficiarie.

Ai fini della liquidazione del contributo ciascuna banca o società di leasing convenzionata dovrà indicare gli estremi di un unico conto corrente indipendentemente dal numero di filiali e/o agenzie facenti parte della banca o società di leasing medesime che hanno trattato la pratica di finanziamento.

Le banche o le società di leasing che hanno erogato il finanziamento o con le quali è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria provvedono - di norma entro **30 giorni** dall'incasso delle relative somme - a versare, in un'unica soluzione, all'impresa beneficiaria la somma corrispondente al contributo in conto interessi o conto canoni concesso, a condizione che:

- sia stata riscontrata la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento o dei canoni;
- non siano in corso comunicazioni circa eventuali cessazioni dell'attività e/o variazione della destinazione aziendale dell'investimento realizzato.

17. CUMULO DI AGEVOLAZIONI

Il contributo in conto interessi o conto canoni concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile, sugli stessi beni e/o commesse e appalti, con altri tipi di incentivazione di qualsiasi natura (compresi i contributi previsti dal presente bando), erogati da qualsiasi ente pubblico.

In caso di domanda di contributo per locazione finanziaria, l'impresa artigiana, al termine dell'operazione non potrà beneficiare - per l'acquisto o riscatto dei beni locati - di altri contributi in conto interessi, in

conto canoni e in conto capitale erogati da qualsiasi ente pubblico.

Il contributo in conto interessi o conto canoni concesso ai sensi del presente bando è cumulabile con altri tipi di incentivazione, di qualsiasi natura, erogati da qualsivoglia ente pubblico sempre che tali incentivazioni non riguardino gli stessi beni e/o commesse e appalti agevolati con il presente bando.

18. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

CONTROLLI

La Regione si riserva in ogni tempo la facoltà di svolgere - secondo le modalità da essa definite ed anche tramite incaricati esterni - tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare il rispetto, per tutta la durata dell'agevolazione, delle condizioni fissate nel presente bando. In particolare la Regione potrà chiedere all'impresa beneficiaria, per il tramite di Unifidi Emilia Romagna o della banca o società di leasing presso cui è stata presentata la domanda di contributo, copia della documentazione dell'investimento e delle relative quietanze.

Il contributo concesso sarà revocato in tutto o in parte, oltre che nei casi descritti di seguito, qualora sia accertato il mancato rispetto di taluna delle condizioni previste nel presente bando per la concessione del contributo.

COMUNICAZIONI E REVOCHE

Unifidi Emilia Romagna, le banche e le società di leasing convenzionate con la Regione e provvedono a comunicarsi reciprocamente, secondo le procedure da essi definite e a comunicare tempestivamente alla Regione, dal momento della conoscenza del fatto, i seguenti eventi:

- la perdita della qualifica di "artigiana" da parte dell'impresa beneficiaria del contributo;
- l'avvenuta cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria del contributo;
- la sussistenza e/o l'attivazione di procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria del contributo;
- l'avvenuto passaggio a sofferenza del finanziamento concesso dalla banca all'impresa beneficiaria del contributo;
- la mancata destinazione aziendale dei beni oggetto del finanziamento bancario o del contratto di locazione finanziaria;
- la risoluzione o l'estinzione anticipata (per qualunque motivo) del contratto di finanziamento bancario o del contratto di locazione finanziaria oggetto del contributo;
- la cessione a soggetti terzi del contratto di finanziamento bancario o del contratto di locazione

finanziaria oggetto del contributo (anche nel caso di cessione del contratto ad altra impresa artigiana con compagine sociale coincidente, in tutto o in parte, con la compagine sociale dell'impresa artigiana beneficiaria del contributo);

- la cessione (a qualsiasi titolo) a soggetti terzi dei beni oggetto del contributo (anche nel caso di cessione dei beni ad altra impresa artigiana con compagine sociale coincidente, in tutto o in parte, con la compagine sociale dell'impresa artigiana beneficiaria del contributo);
- il mancato rispetto di taluna delle condizioni e/o prescrizioni previste nel presente bando per la concessione del contributo.

Il contributo in conto interessi o in conto canoni sarà revocato, in tutto o in parte, in caso di:

- a) perdita della qualifica di "artigiana" da parte dell'impresa beneficiaria del contributo;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- c) procedure concorsuali a carico dell'impresa beneficiaria;
- d) passaggio in sofferenza, secondo le procedure definite dalle banche, del finanziamento concesso all'impresa beneficiaria del contributo;
- e) escussione a carico di Unifidi Emilia Romagna, ai sensi di quanto disposto nelle disposizioni operative del Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna, nel caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria assistiti una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale;
- f) mancata destinazione aziendale dei beni oggetto del finanziamento bancario o del contratto di locazione finanziaria;
- g) risoluzione o estinzione anticipata (per qualunque motivo) del contratto di finanziamento bancario o del contratto di locazione finanziaria oggetto del contributo;
- h) cessione a soggetti terzi del contratto di finanziamento bancario o del contratto di locazione finanziaria oggetto del contributo (anche nel caso di cessione del contratto ad altra impresa artigiana con compagine sociale coincidente, in tutto o in parte, con la compagine sociale dell'impresa artigiana beneficiaria del contributo);
- i) cessione (a qualsiasi titolo) a soggetti terzi dei beni oggetto del contributo (anche nel caso di cessione dei beni ad altra impresa artigiana con compagine sociale coincidente, in tutto o in parte, con la compagine sociale dell'impresa artigiana beneficiaria del contributo);
- j) mancato rispetto di taluna delle condizioni e/o prescrizioni previste nel presente bando per la concessione del contributo.

RESTITUZIONE

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di restituzione del contributo.

Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione.

19. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente bando e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Emilia-Romagna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Le imprese che presentano domanda di contributo ai sensi del presente bando acconsentono, per il solo fatto di presentare la domanda medesima, alla diffusione - ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure - degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet regionale www.ermesimprese.it.